



Newsletter Wikilabour.it

Il grande dizionario dei diritti dei lavoratori annotato con la giurisprudenza

Legge di Bilancio 2025

Legge 30 dicembre 2024 n. 207, pubblicata sul S. O. n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024

Nella seduta del 30 dicembre 2024 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul Bilancio di previsione dello Stato 2025. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025, salvo quanto diversamente previsto per specifiche misure.

Qui di seguito proponiamo una sintetica ricognizione delle più rilevanti disposizioni in materia di lavoro, raggruppate come di consueto per aree tematiche: 1. **Tassazione dei redditi da lavoro**; 2. **Previdenza e pensioni**; 3. **Ammortizzatori sociali e disoccupazione**; 4. **Sgravi e incentivi**; 5. **Maternità e congedi**.

I commi analizzati si riferiscono tutti all'articolo 1 della legge.

<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>								
TASSAZIONE DEI REDDITI DA LAVORO									
Aliquote e scaglioni di reddito (comma 2) Attraverso la modifica dell'art. 11, comma 1 del TUIR viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d'imposta 2024. Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:									
<table border="1"><thead><tr><th>Scaglioni di reddito</th><th>Aliquota IRPEF</th></tr></thead><tbody><tr><td>fino a 28.000 euro</td><td>23%</td></tr><tr><td>oltre 28.000 e fino a 50.000 euro</td><td>35%</td></tr><tr><td>oltre 50.000 euro</td><td>43%</td></tr></tbody></table>		Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF	fino a 28.000 euro	23%	oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%	oltre 50.000 euro	43%
Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF								
fino a 28.000 euro	23%								
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%								
oltre 50.000 euro	43%								



riferimento	oggetto								
	<p>Detrazioni di lavoro dipendente e assimilato (comma 2)</p> <p>Attraverso la modifica dell'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR viene reso strutturale anche l'innalzamento della detrazione da lavoro dipendente (da euro 1.880 ad euro 1.955) per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, introdotto originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d'imposta 2024.</p> <p>Pertanto, anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione i seguenti importi per le detrazioni da lavoro dipendente e assimilato:</p> <table border="1" data-bbox="288 728 1303 1041"> <thead> <tr> <th>Scaglioni di reddito</th> <th>Detrazione spettante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 15.000 euro</td> <td>euro 1.955*</td> </tr> <tr> <td>oltre 15.000 e fino a 28.000 euro</td> <td>$1.910 + 1.190 \times (28.000 - \text{reddito}) / 13.000^{**}$</td> </tr> <tr> <td>oltre 28.000 e fino a 50.000 euro</td> <td>$1.910 \times (50.000 - \text{reddito}) / 22.000^{**}$</td> </tr> </tbody> </table> <p>* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.</p> <p>** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000.</p>	Scaglioni di reddito	Detrazione spettante	fino a 15.000 euro	euro 1.955*	oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times (28.000 - \text{reddito}) / 13.000^{**}$	oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	$1.910 \times (50.000 - \text{reddito}) / 22.000^{**}$
Scaglioni di reddito	Detrazione spettante								
fino a 15.000 euro	euro 1.955*								
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times (28.000 - \text{reddito}) / 13.000^{**}$								
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	$1.910 \times (50.000 - \text{reddito}) / 22.000^{**}$								
<p>Trattamento integrativo (comma 3)</p>	<p>In materia di trattamento integrativo, attraverso la modifica dell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 3/2020, per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000 viene reso strutturale il meccanismo correttivo – introdotto originariamente dal D.Lgs. n. 216/2023 per il solo periodo d'imposta 2024 – da applicare all'importo della detrazione da lavoro utilizzato per la verifica del requisito della presenza di imposta lorda capiente.</p> <p>Ne consegue che, anche per il periodo d'imposta 2025 e per quelli a seguire, per i lavoratori titolari di reddito complessivo non superiore ad euro 15.000, la verifica della presenza di imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti viene effettuata utilizzando, di fatto, il valore della detrazione vigente fino al periodo d'imposta 2023 (pari ad euro 1.880), dunque, un valore fittizio che non corrisponde quello effettivamente riconosciuto in sede di tassazione del reddito (pari ad euro 1.955).</p> <p>Rimangono confermate le previsioni relative all'ambito di applicazione del trattamento integrativo e le regole di determinazione della misura.</p>								



riferimento	oggetto
<p>Riduzione del cuneo fiscale (commi 4-9)</p>	<p>A fronte della mancata conferma, per il 2025, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (c.d. “esonero IVS” del 6% - 7%), a decorrere dal periodo d’imposta in corso, a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte due misure in ambito fiscale.</p> <p>Nello specifico, per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati) che hanno un reddito complessivo annuo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>non superiore a 20.000 euro</u>, è prevista la corresponsione di una somma che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente (redditi inferiori a 8.500: 7,1%; redditi fra 8.500 e 15.000: 5,3%; redditi fra 15.000 e 20.000: 4,8%); 2. <u>superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro</u>, è previsto il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro. <p>I sostituti d'imposta devono riconoscere in via automatica sia il bonus sia l'ulteriore detrazione all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza degli stessi.</p> <p>Qualora, in sede di conguaglio, si rilevi non spettante o spettante in misura ridotta sia il bonus sia l'ulteriore detrazione, il sostituto d'imposta provvede al recupero e qualora la somma da recuperare risulti superiore a € 60 il recupero dovrà essere effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.</p> <p>In sede di conguaglio di fine rapporto il recupero è effettuato in un'unica soluzione.</p>
<p>Rimodulazione detrazioni per oneri (comma 10)</p>	<p>Con l’inserimento del nuovo art. 16-ter del TUIR in materia di “Riordino delle detrazioni”, nei confronti dei percettori di reddito complessivo superiore a 75.000 euro vengono introdotti alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni per oneri, parametrati in funzione del reddito percepito nonché del numero di figli presenti nel nucleo familiare.</p> <p>In estrema sintesi, viene previsto che, per i contribuenti in questione, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	<p>dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 75.000 ma non a euro 100.000; • euro 8.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a euro 100.000. <p>Sono esclusi dall'applicazione della suddetta disposizione i seguenti oneri detraibili: interessi passivi per prestiti/mutui agrari e mutui ipotecari; spese sanitarie; somme investite nelle start up innovative; somme investite nelle piccole e media imprese innovative.</p>
<p>Detrazioni per carichi familiari (comma 11)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2025 apporta le seguenti modifiche ai fini dell'assegnazione delle detrazioni per carichi di famiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene ridefinito l'ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa; • si riduce in modo significativo la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione. Dal 2025, infatti, le detrazioni per gli altri familiari a carico riguarderanno solo gli ascendenti (il padre e la madre, ma anche i nonni e i bisnonni) che convivono con il contribuente; • si prevede che i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all'estero, non possano più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.
<p>Fringe benefit auto ad uso promiscuo (comma 48)</p>	<p>Attraverso la revisione dell'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025 sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.</p> <p>Nello specifico, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati <u>a decorrere dal 1° gennaio 2025</u>, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tuttavia la percentuale è ridotta al 10% nell'ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.</p> <p>Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati <u>a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024</u>, il fringe benefit continua ad</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	<p>essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica.</p>
<p>Deducibilità spese di trasferta (commi 81-83)</p>	<p>Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all'interno del comune, viene disposto che a decorrere dal periodo d'imposta 2025 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.</p> <p>Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l'assoggettamento a imposte (e contributi). Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.</p>
<p>Detassazione premi di produttività o risultato (comma 385)</p>	<p>Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato (raggiungimento degli indicatori incrementali da confronto periodo congruo di riferimento) o sulle partecipazioni agli utili d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5%.</p> <p>In sostanza, si conferma per il prossimo triennio, alle medesime condizioni, la tassazione sostitutiva di IRPEF e addizionali già prevista nel 2024, al 5% anziché al 10%.</p>
<p>Somme corrisposte a neoassunti per spese di locazione (commi 386-389)</p>	<p>L'erogazione o il rimborso di somme per il pagamento di canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell'anno precedente la data di assunzione, non concorrono a formare reddito entro il limite complessivo di € 5.000 annui, per i primi due anni dalla data di assunzione.</p> <p>L'esclusione dal reddito non rileva ai fini contributivi, quindi l'agevolazione è fiscale per il dipendente nuovo assunto.</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	La condizione essenziale è quella che il dipendente assunto abbia trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 Km di distanza dal comune di precedente residenza.
Trattamento integrativo speciale settore turistico (commi 395-398)	Viene confermato, dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario , ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi . Analogamente a quanto previsto per i periodi d'imposta 2023 e 2024, il sostituto d'imposta nel corso del 2025 riconosce il trattamento integrativo speciale in esame <u>su richiesta del lavoratore</u> , che attesta per iscritto l'importo del reddito dipendente conseguito nel 2024 (non superiore a euro 40.000).
Detassazione delle mance (comma 520)	La disposizione che regola l'imposta sostitutiva del 5% applicata alle mance percepite dai lavoratori di strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande subisce le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> • viene elevato dal 25% al 30% il limite di reddito percepito nell'anno per il calcolo della detassazione; • viene elevato da € 50.000 a € 75.000 il limite di reddito che devono possedere i lavoratori interessati.
PREVIDENZA E PENSIONI	
Incentivo al posticipo del pensionamento (comma 161)	La Legge di Bilancio 2025, novellando quanto previsto con la legge n. 197/2022 , prevede un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle seguenti fattispecie di conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato: <ul style="list-style-type: none"> • c.d. "Quota 103" (un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni, che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025), o • anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica.



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	<p>Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.</p> <p>La decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento; fatto salvo tale termine minimo di decorrenza, gli effetti dell'esercizio della facoltà decorrono dal mese successivo al medesimo esercizio.</p> <p>Le nuove disposizioni escludono, inoltre, dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà.</p> <p>L'incentivo in esame corrisponde a quelli previsti entro il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024; tuttavia si differenzia per l'ampliamento delle fattispecie che vi rientrano e l'introduzione del beneficio dell'ulteriore dell'esclusione delle somme dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva).</p> <p>L'esercizio dell'opzione non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata.</p>
<p>Incremento montante contributivo individuale (commi 169-170)</p>	<p>Viene introdotta la possibilità, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata con riferimento ai quali <u>il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025</u>, di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.</p> <p>La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla suddetta maggiorazione contributiva non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del D.L. n. 201/2011 (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia.</p> <p>I contributi versati dal lavoratore riferiti alla suddetta maggiorazione contributiva sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell'importo totale versato.</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
<p>Cambio titolo pensionistico (comma 172)</p>	<p>Dal 1° gennaio 2025 è abrogato l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 30/1974, che consentiva ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi l'utilizzo dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria.</p> <p>Pertanto, viene superata l'unica ipotesi residuale (oltre alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia) che consente di cambiare il titolo della pensione.</p> <p>L'abrogazione della norma comporta, per i pensionati potenzialmente interessati al cambio di titolo della pensione, la permanenza nella Gestione previdenziale di liquidazione della pensione.</p>
<p>Opzione Donna (comma 173)</p>	<p>Anche per il 2025 viene confermata la possibilità di pensionamento tramite la cd. "Opzione Donna".</p> <p>Il diritto al trattamento pensionistico si applicherà alle lavoratrici che <u>entro il 31 dicembre 2024</u> hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; • sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Per questa tipologia di lavoratrici la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico si applica a prescindere dal numero di figli. <p>In materia di decorrenza, all'Opzione donna si applicano le cosiddette "finestre mobili". Pertanto, le lavoratrici conseguono la pensione decorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, o 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
<p>Quota 103 (comma 174)</p>	<p>La pensione anticipata flessibile cd “Quota 103” viene prevista anche per l’anno 2025.</p> <p>Pertanto, sarà possibile accedere al trattamento pensionistico al raggiungimento, nel 2025, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente a tale data.</p> <p>Per i soggetti che maturano i requisiti negli anni 2024 e 2025 il trattamento pensionistico sarà totalmente calcolato utilizzando il sistema di calcolo contributivo in luogo del sistema misto. L’assegno, come sopra calcolato e fino al compimento dei 67 anni di età, non potrà superare il valore di 4 volte il trattamento minimo INPS.</p> <p>Per quanto riguarda le “finestre mobili”, per gli anni 2024 e 2025, dette finestre sono di 7 mesi per il settore privato e 9 mesi per il settore pubblico.</p>
<p>Ape Sociale (comma 175)</p>	<p>Viene prorogato al 31 dicembre 2025 l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. “Ape Sociale”), ossia la prestazione che viene erogata, soltanto a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o altra che consenta l’accesso anticipato al trattamento pensionistico.</p> <p>L’indennità spetta ai lavoratori di età anagrafica pari o superiore a 63 anni e 5 mesi e che si trovano in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni, si trovano in uno stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (individuale o collettivo), dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale in sede protetta o scadenza del termine del rapporto a tempo determinato, a condizione che, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, l’interessato abbia svolto lavoro dipendente per almeno 18 mesi; • caregiver in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • hanno una riduzione della capacità lavorativa, con riconoscimento di un grado di invalidità civile uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; • sono lavoratori dipendenti impegnati in attività usuranti, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva, e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, una o più professioni cd. gravose, di cui all'allegato 3 della legge n. 234/2021. L'anzianità è ridotta a 32 anni per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. <p>I requisiti contributivi richiesti vengono ridotti, per le donne, in misura pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.</p> <p>L'APE sociale non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, eccetto quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nella misura massima di 5.000 euro lordi annui.</p>
<p>Incremento transitorio delle pensioni minime (comma 177)</p>	<p>Come già avvenuto per gli anni 2023 e 2024, al fine di contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 sono stati previsti, con esclusivo riferimento alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026, degli incrementi dei trattamenti pensionistici aggiuntivi rispetto alla disciplina della perequazione automatica.</p> <p>L'aumento transitorio è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore al trattamento minimo mensile INPS spettante per l'anno di riferimento (ossia, quello riferito all'anno di applicazione dell'incremento), ed è pari al 2,2 % per l'anno 2025 e all'1,3 % per l'anno 2026.</p> <p>La seconda percentuale non si somma alla prima, pertanto l'incremento per l'anno 2026 si applica sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica.</p>
<p>Pensionati in condizioni di disagio (comma 178)</p>	<p>Per l'anno 2025 l'importo mensile delle maggiorazioni sociali previste per i trattamenti minimi, le pensioni e gli assegni sociali è incrementato di 8,00 euro.</p> <p>Inoltre, sempre per il 2025, il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto è aumentato di 104,00 euro annui.</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
Anticipo pensione vecchiaia per lavoratrici con 4 o più figli (comma 179)	<p>Per le donne con 4 o più figli viene incrementato da 12 a 16 mesi il beneficio della riduzione, in ragione del numero di figli, del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia.</p> <p>Il beneficio si applica solo alle donne rientranti nel sistema contributivo.</p>
Misure in materia di previdenza complementare (commi 181-185)	<p>Dal 1° gennaio 2025 è prevista la possibilità, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 iscritti ad una forma di previdenza complementare, di computare su richiesta, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.</p> <p>Pertanto, i contributi versati ai fondi pensione vengono equiparati, per il solo fine del raggiungimento dell'importo soglia, ai contributi versati all'INPS.</p> <p>Resta fermo il requisito contributivo di 20 anni.</p> <p>Per i lavoratori che scelgono la suddetta opzione, ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato il requisito contributivo attualmente previsto di 20 anni di contribuzione effettiva è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2030. Pertanto, per accedere al pensionamento anticipato, a tali soggetti, sono richiesti, per il 2025, 25 anni di contributi e 30 anni a partire dal 2030.</p>
AMMORTIZZATORI SOCIALI E DISOCCUPAZIONE	
Requisiti per la fruizione della NASpl (comma 171)	<p>Modificando l'articolo 3, comma 1 del D.Lgs. n. 22/2015, la Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito contributivo per fruire della NASpl, di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025 qualora, <u>nei 12 mesi precedenti</u> tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.</p> <p>Al fine di prevenire eventuali abusi nel ricorso all'istituto della NASpl, viene disposto infatti che, in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato non matura il diritto alla NASpl se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.</p>



riferimento	oggetto
	<p>In tal caso il requisito, già vigente in via ordinaria, delle 13 settimane di contribuzione deve essere stato maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi, anziché nel più ampio periodo costituito dal quadriennio precedente l'evento di disoccupazione involontaria.</p> <p>La norma fa salve le ipotesi in cui l'indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.</p> <p>Se la finalità di questa norma è comprensibile – il legislatore ha espressamente dichiarato di voler così prevenire e punire il fenomeno delle cd. assunzioni fittizie, attuate soltanto per consentire a chi ha lasciato un lavoro dimettendosi o risolvendo consensualmente il rapporto di maturare la Naspi grazie a un licenziamento altrettanto fittizio – la stessa rischia tuttavia, nei fatti, di creare un inatteso freno alla mobilità professionale dei lavoratori, punendo ingiustamente le legittime aspettative di chi non è mosso da alcuna finalità fraudolenta ma, senza alcun accordo collusivo con datori fittizi, ha scelto di lasciare il vecchio posto di lavoro per tentare una nuova avventura professionale.</p>
<p>Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e frontalieri (comma 187)</p>	<p>La legge n. 402/1975 prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione, nella misura del 30% della retribuzione convenzionale fissata con un decreto del Ministero del Lavoro pubblicato ogni anno, per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali.</p> <p>Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico.</p> <p>La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 è costituita dall'esclusione della suddetta legislazione in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e frontalieri alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.</p>
<p>Indennità per i lavoratori del settore pesca (comma 188)</p>	<p>Viene prorogato anche per l'anno 2025, nella misura di 30 milioni di euro, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a 30,00 euro giornalieri, per ciascun lavoratore dipendente di impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge n. 250/1958, in caso</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell'attività.
CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (comma 189)	Sono stanziati per l'anno 2025 risorse pari a 70 milioni di euro per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti (rispettivamente, dall'art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 e dall'art. 53-ter del DL n. 50/2017) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
CIGS per cessazione attività (comma 191)	Viene prorogato per l'anno 2025 per le imprese che cessano l'attività produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi del personale di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro , a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.
Dipendenti ex ILVA (comma 192)	È prorogato per l'anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro , a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, l'integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento CIGS riconosciuto , anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'art. 1-bis del DL n. 243/2016, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA (art. 1-bis, DL n. 243/2016).
CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale (comma 193)	È prevista la proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 , nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni, del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015, che prevede la concessione per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previa stipula di apposito accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza della Regione interessata, di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale , in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente. L'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di dodici mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di sei mesi in caso di crisi aziendale.



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
Lavoratori dei call center (comma 195)	Rifinanziata anche per l'anno 2025 la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del settore call center, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In particolare, per questi lavoratori viene previsto il finanziamento delle misure di sostegno al reddito, previste dall'articolo 44, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale (comma 196)	Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi e che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, è prorogata la possibilità, previa autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in deroga alla normativa vigente, di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2025 , riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima e nel limite di spesa di 63.300.000 euro . Per l'istanza di prolungamento non si applicano le norme relative alla consultazione sindacale e agli altri termini e modalità di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 148/2015.
Programma GOL (comma 197)	Ai fini del conseguimento degli obiettivi e del target del Programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), è previsto che le risorse assegnate alle Regioni, nell'ambito di tale programma, possono essere destinate a finanziare anche le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma.
Assegno di Inclusione e Supporto Formazione lavoro (commi 198-199)	La Legge di Bilancio 2025 introduce delle modifiche sostanziali ai requisiti per l'accesso alle misure dell'Assegno di Inclusione (AdI) e del Supporto Formazione Lavoro (SFL), introdotte con il Decreto Lavoro del 2023 (decreto-legge n. 48/2023, convertito in legge n. 85/2023). Per quanto riguarda l' Assegno di Inclusione , fermo restando una riduzione dell'autorizzazione di spesa complessiva a finanziamento della misura, sono stati aumentati i principali valori economici di riferimento per l'anno 2025: <ul style="list-style-type: none"> • Valore massimo ISEE nucleo familiare del richiedente 10.140 euro;



riferimento	oggetto
	<ul style="list-style-type: none"> • Valore del reddito familiare del richiedente (da riparametrare in base alla relativa scala) 6.500 euro; • Valore del reddito familiare del richiedente - Nucleo familiare composto persone tutte over 66 anni / Disabili gravi / Non autosufficienti (da riparametrare in base alla relativa scala) 8.190 euro; • Valore del reddito familiare del richiedente - Abitazione in locazione (da riparametrare in base alla relativa scala) 10.140 euro; • Importo massimo - Integrazione al reddito 6.500 euro; • Importo massimo - Integrazione al reddito - Nucleo familiare composto persone tutte over 66 anni / Disabili gravi / Non autosufficienti 8.190 euro; • Importo massimo - Integrazione pari al canone di locazione 3.640 euro; • Importo massimo - Integrazione pari al canone di locazione - Nucleo familiare composto persone tutte over 66 anni / Disabili gravi / Non Autosufficienti 1.950 euro; <p>Anche nel caso del Supporto Formazione Lavoro l'intervento del legislatore, nell'ambito di una riduzione della spesa complessiva a finanziamento della misura, porta ad un aumento dei principali valori economici di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valore massimo ISEE nucleo familiare del richiedente 10.140 euro; • Soglia reddito familiare del richiedente 10.140 euro; • Importo mensile del beneficio 500 euro. <p>Al contempo, la durata del beneficio, pari fino al termine del 2024 ad un massimo di 12 mesi, è prorogabile per ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato se allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione si accerta la partecipazione dell'interessato ad almeno un corso di formazione. In caso di proroga, il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso di formazione.</p>
<p>Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (comma 611)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2025 modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.</p> <p>In particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, interviene sul D.Lgs. n. 175/2023 ridefinendo i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità. Viene elevato infatti a 30.000 euro (in luogo degli attuali 25.000) il tetto massimo di reddito, dichiarato</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	<p>ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità.</p> <p>Si riducono inoltre a 51, in luogo delle vigenti 60, le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.</p> <p>Varia altresì la misura e la durata dell'indennità di discontinuità, ora riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive, mentre non è più esclusa la computazione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.</p> <p>È spostato, inoltre, dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno il termine, previsto a pena di decadenza, entro cui deve essere presentata la domanda dal lavoratore all'INPS per la corresponsione dell'indennità, in un'unica soluzione, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente.</p> <p>Non viene infine più richiesta ai percettori dell'indennità di discontinuità la partecipazione a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.</p>
SGRAVI E INCENTIVI	
<p>Buono per le rette di frequenza dell'asilo nido e per le forme di supporto domiciliare (commi 209-211)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2025 reca alcune modifiche alla disciplina sul buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per le forme di supporto domiciliare per bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche.</p> <p>Come noto, il buono è erogato dall'INPS previa richiesta del genitore, che deve presentare idonea documentazione relativa all'iscrizione e al pagamento della retta a strutture pubbliche o private, ovvero previa presentazione di un'attestazione, rilasciata dal pediatra, che certifichi l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido a causa di grave patologia cronica.</p> <p>Viene ora previsto che nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini dell'attribuzione del buono, non rilevano le erogazioni relative all'Assegno Unico Universale.</p> <p>Viene, inoltre eliminata la condizione per cui, al fine del riconoscimento dell'importo massimo del bonus, pari a 3.600 euro (1.500 + 2.100 euro), deve essere presente nel nucleo familiare almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, oltre che un figlio nato</p>



<i>referimento</i>	<i>oggetto</i>
	<p>dopo il 31 dicembre 2023 (mentre quest'ultima condizione resta ferma).</p> <p>Di conseguenza, con riferimento alla maggiorazione di 2.100 euro per i figli nati a partire dal 1° gennaio 2024, è ora necessario possedere il requisito di un valore ISEE, computato al netto dell'Assegno Unico, fino a 40.000 euro, mentre non è più richiesta la presenza di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni.</p>
<p>Interventi a favore delle donne vittima di violenza (commi 221-222)</p>	<p>Viene disposto un incremento, per un importo pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, del Fondo Pari Opportunità per finanziare interventi a favore delle donne vittime di violenza che ne favoriscano l'indipendenza economica e l'emancipazione.</p> <p>In particolare, viene previsto un incremento delle risorse del suddetto Fondo pari a 3 milioni di euro annui, a partire dal 2025, finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza, allo scopo di consentirne l'emancipazione e l'indipendenza economica.</p> <p>Si prevede altresì un ulteriore incremento di 1 milione di euro annui, sempre a partire dal 2025, da destinare al c.d. reddito di libertà, ovvero la misura introdotta al fine di contenere gli effetti economici causati dalla pandemia da COVID-19 per le donne in condizione di maggiore vulnerabilità e per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia ed emancipazione per le donne in condizione di povertà che siano vittime di violenza.</p>
<p>Screening sanitari sui lavoratori (commi 392-394)</p>	<p>Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, la Legge di Bilancio 2025 istituisce un Fondo per incentivare programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro, incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).</p> <p>La dotazione del predetto Fondo è pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026.</p>
<p>Deduzione costo nuove assunzioni (commi 399-400)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2025 modifica le disposizioni contenute all'art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 disponendo una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi.</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	<p>Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero al 30% del costo riferibile all'incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023.</p>
<p>Decontribuzione Sud - termine 2024 - (commi 404, 405, 424, 425, 426)</p>	<p>Allineandosi a quanto previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, viene stabilito che la c.d. Decontribuzione Sud si applichi, nella misura del 30% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.</p> <p>Si tratta dell'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, introdotto dall'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).</p>
<p>Nuovo esonero contributivo per le aziende del Mezzogiorno - dal 2025 - (commi 406-422)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli di lavoro agricolo e di lavoro domestico, che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.</p> <p>Il nuovo esonero, sostitutivo della "Decontribuzione Sud", è concesso con dei requisiti differenti a seconda della tipologia di azienda beneficiaria. Nello specifico, spetta alle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • microimprese e piccole e medie imprese, intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, a condizione che l'aiuto rispetti i limiti di minimis previsti dal Regolamento UE n. 2831/2023; • imprese non rientranti nella nozione di "microimprese e di piccole e medie imprese", a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Questo esonero alle imprese di maggiori dimensioni potrà essere concesso solo dopo l'autorizzazione della Commissione Europea e quindi, fino a tale momento, l'agevolazione è da intendersi sospesa. <p>Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di accedere alla misura incentivante, oltre ai datori di lavoro agricolo e domestico:</p>



<i>riferimento</i>	<i>oggetto</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • i rapporti di apprendistato; • gli enti pubblici economici; • gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; • gli enti trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico; • le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; • le aziende speciali costituite anche in consorzio, di cui al D.Lgs. n. 267/2000; • i consorzi di bonifica e ai consorzi industriali; • gli enti morali ed ecclesiastici. <p>La nuova agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nelle misure di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024; • per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025; • per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026; • per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027; • per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028. <p>L’esonero in esame non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni</p>



riferimento	oggetto
	<p>di svantaggio (ex artt. 21, 22, 23 e 24, DL n. 60/2024), non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015) ed è concesso subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006), nonché relativa agli obblighi di assunzione dei soggetti disabili (art. 3, Legge n. 68/1999).</p>
<p>MATERNITA' E CONGEDI</p>	
<p>Bonus per le nuove nascite (commi 206-208)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2025 prevede, a titolo di incentivo alla natalità, che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuto un importo una tantum di 1.000 euro, erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione.</p> <p>Tale importo è erogato dall'INPS su domanda dell'interessato, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del richiedente abbia un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (computato al netto dell'assegno unico e universale per i figli a carico) e il richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza, permesso di soggiorno o legame familiare indicate dalla norma.</p> <p>Oltre al requisito reddituale, è necessario che il richiedente soddisfi la condizione soggettiva inerente alle categorie di cittadinanza o di permesso di soggiorno. Ai fini dell'accesso al beneficio è infatti necessario essere cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a sei mesi.</p> <p>Il bonus nuove nascite non concorre alla formazione del reddito complessivo rilevante al fine delle imposte sui redditi.</p>
<p>Congedi parentali (commi 217-218)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente sull'articolo 34, comma 1, primo periodo del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) in tema di congedo parentale, prevedendo con riferimento ai lavoratori dipendenti, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale all'80% per il 2° e 3° mese di fruizione entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il</p>



riferimento	oggetto
	<p>sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), in alternativa tra i genitori.</p> <p>In questo modo, i periodi complessivamente fruibili con un'indennità pari all'80% sono elevati da uno a tre mesi.</p> <p>Il nuovo elevamento previsto dalla Legge di Bilancio 2025 non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.</p> <p>Viene invece fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell'anno 2024, l'elevamento all'80% per il secondo mese, già previsto dalla scorsa Legge di Bilancio.</p>
<p>Decontribuzione per lavoratrici madri - cd. Bonus Mamme (commi 219-220)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2025 prevede il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2025, di un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.</p> <p>L'esonero è concesso a condizione che le lavoratrici siano madri di due o più figli e spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Inoltre la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti. Per le lavoratrici autonome, l'esonero è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, quindi, al minimale annuo di retribuzione (minimale giornaliero per 312).</p> <p>Tale beneficio non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell'esonero contributivo già disposto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 180).</p> <p>Lo sgravio contributivo non altera in nessun caso l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (per i lavoratori dipendenti pari al 33%, per i lavoratori autonomi pari al 22,65%).</p> <p>Per l'attuazione della presente disposizione è prevista l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>



<i>referimento</i>	<i>oggetto</i>

[leggi il testo...](#)